

Raccomandazione CM/Rec(2019)11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul sistema di tutela efficace per i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione¹

(Adottata dal Comitato dei Ministri in data 11 dicembre 2019 alla 1363^a riunione dei delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri, tra l'altro, promuovendo norme comuni e cooperazione nel campo dei diritti umani;

Riaffermando il principio della pari dignità di tutti gli esseri umani e sottolineando l'importanza di garantire a tutte le persone di minore età nella giurisdizione di uno Stato il pieno esercizio, il rispetto, la protezione e la promozione dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, senza alcuna discriminazione;

Tenendo conto degli obblighi e degli impegni degli Stati nei confronti delle persone di minore età in conformità agli strumenti giuridici internazionali, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) e i suoi Protocolli opzionali; il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (2000); la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); la Convenzione sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (1961); la Convenzione sulla protezione dei minorenni e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1993) e la relativa Raccomandazione concernente l'applicazione ai minorenni rifugiati e altri minorenni sfollati a livello internazionale (1994); la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minorenni (1996); e altri strumenti delle Nazioni Unite riguardanti le persone rifugiate e apolidi;

Tenendo conto dei diritti sanciti nei pertinenti strumenti giuridici europei e degli obblighi e impegni assunti dagli Stati, anche in virtù della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (STE n ° 5) e dei relativi protocolli; la Carta sociale europea (STE n ° 35 e la sua versione rivista, STE n ° 163); la Convenzione sulla protezione delle persone relativamente al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (STE n ° 108) e il suo protocollo (STCE n. 223); la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (STE n ° 126); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minorenni (STE n ° 160); la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n. 197); la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e gli

¹ Traduzione non ufficiale a cura di Alessandra Bernardon, Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

abusi sessuali (STCE n. 201); e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (STCE n. 210);

Richiamando la giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo e tenendo conto delle raccomandazioni, risoluzioni e dichiarazioni pertinenti del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in questo campo e delle raccomandazioni pertinenti degli organismi e dei comitati internazionali di controllo;

Profondamente preoccupato per il fatto che i minorenni non accompagnati e separati sono tra le persone più vulnerabili nel contesto migratorio e che, come tali, sono a maggior rischio di violazione dei loro diritti e libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto alla non discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto di acquisire una nazionalità, il diritto di chiedere asilo, il diritto ai più alti standard raggiungibili di salute e di accesso ai servizi sanitari, il diritto all'istruzione, il diritto all'alloggio, all'accesso alla giustizia e il diritto alla libertà da ogni forma di violenza;

Consapevole del fatto che le persone di minore età sono costrette a fuggire dalle loro case e/o a migrare - accompagnate, non accompagnate o separate - per motivi diversi, quali conflitti, altre forme di abuso e persecuzione, violenza, ricongiungimento familiare, cambiamenti nell'ambiente che incidono sulla loro vita e sulle loro condizioni di vita o la ricerca di migliori condizioni economiche, sociali o culturali;

Riconoscendo che i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione sono titolari di diritti e che a tutte le persone di minore età dovrebbero essere garantite eguali norme di protezione, accoglienza e assistenza;

Consapevole della necessità di attuare misure globali e consone ai minorenni in strutture ricettive aperte per garantire la protezione e l'assistenza dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, al fine di prevenire efficacemente l'abbandono, la tratta a fini di sfruttamento sessuale o altre forme di sfruttamento, il coinvolgimento in attività criminali, il lavoro forzato, il traffico di organi, il traffico di stupefacenti, la privazione illegale o arbitraria della libertà, la tortura, il trattamento inumano o degradante, il coinvolgimento in conflitti armati, i matrimoni minorili e i matrimoni forzati e altre pratiche dannose o forme di violenza, tra cui la violenza di genere;

Consapevole della necessità di ulteriori misure di protezione e assistenza qualora i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione si trovino in una situazione di maggiore vulnerabilità, come i minorenni con disabilità o a rischio di violenza, re-immissione nella tratta o rivittimizzazione o in qualsiasi altra situazione di vulnerabilità;

Tenendo conto che in tutte le decisioni relative alle persone di minore età, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minorenne deve essere una considerazione preminente e dovrebbe essere applicato in tutte le sfere della vita del minorenne, indipendentemente dalle circostanze;

Tenendo conto del fatto che gli Stati devono attuare il diritto del minorenne di esprimere liberamente le sue opinioni in tutte le questioni che lo riguardano e che queste opinioni devono essere prese in

debita considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, e che gli Stati hanno l'obbligo di garantire il rispetto di tale diritto;

Convinto che un efficace sistema di tutela è una salvaguardia essenziale per la tutela dei diritti dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio e che i tutori svolgono un ruolo chiave nella protezione dell'interesse superiore delle persone di minore età e nell'esercizio dei propri diritti da parte dei minorenni;

Convinto che il sistema di tutela è fondamentale per garantire che gli sforzi dello Stato per trovare soluzioni sostenibili e basate sui diritti siano avviati e attuati senza indugio,

Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

1. di definire un quadro completo e coerente di misure in materia di tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio, tenendo conto del modo in cui le responsabilità sono organizzate negli Stati membri;
2. di valutare la loro legislazione, le loro politiche e le loro prassi e, se necessario, adottare misure e allocare risorse per garantire le riforme necessarie per attuare la presente raccomandazione;
3. di assicurare che la presente raccomandazione sia tradotta e diffusa nel modo più ampio possibile tra tutte le autorità nazionali competenti, i professionisti e le parti interessate pertinenti, compresi coloro che lavorano per e con i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, nonché attori non governativi;
4. di istituire una piattaforma di esperti a livello paneuropeo attraverso un comitato in seno al Consiglio d'Europa per promuovere l'applicazione, da parte degli Stati, dei principi e delle linee guida di attuazione, fungendo anche da forum regolare per gli scambi di esperienze e buone pratiche, al fine di sostenere gli Stati membri nel rafforzare i loro sistemi nazionali di tutela e facilitare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati stessi, tenendo conto delle risorse disponibili;
5. di esaminare in seno al Comitato dei Ministri, attraverso l'apposito comitato intergovernativo, l'attuazione della presente raccomandazione tre anni dopo la sua adozione e, successivamente, a intervalli regolari.

Appendice alla Raccomandazione CM/Rec(2019)11

Principi guida e linee guida di attuazione per un'efficace tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione

I. Scopo e campo di applicazione

1. I presenti principi guida e le linee guida di attuazione intendono aiutare gli Stati a garantire che i minorenni non accompagnati e separati all'interno della loro giurisdizione ricevano effettivamente la

tutela, subito dopo l'identificazione come minorenni non accompagnati, in modo che i loro diritti e il loro interesse superiore siano adeguatamente salvaguardati e debitamente considerati in tutte le procedure e le decisioni che li riguardano, in linea con gli standard internazionali ed europei.

2. Tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali ed europei e dei relativi orientamenti ed esperienza in questo settore, i presenti principi e le linee guida di attuazione mirano in particolare a:

a. assistere gli Stati nell'attuazione efficace delle azioni necessarie per adempiere alle loro responsabilità e ai loro obblighi nei confronti dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, orientando al contempo le politiche, le decisioni e le attività di tutte le parti competenti interessate;

b. fornire orientamenti sullo sviluppo e l'attuazione di norme in materia di tutela, anche attraverso lo sviluppo di un quadro comune, al fine di proteggere i diritti dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione e garantire il rispetto del loro interesse superiore, tenendo conto dei diversi modi in cui le responsabilità sono organizzate negli Stati membri;

c. incoraggiare gli Stati a facilitare e promuovere lo scambio di pratiche sostenibili e promettenti in materia di tutela, al fine di garantire la protezione dei diritti dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio, garantendo nel contempo un approccio basato sui diritti nelle politiche migratorie che ad essi si applicano.

3. I presenti principi guida e le linee guida di attuazione si applicano alle misure di tutela per i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione.

4. I principi e le misure dovrebbero inoltre essere applicabili, se del caso, ai ragazzi che necessitano di cure e sostegno continui attraverso la tutela o altri mezzi per un periodo transitorio dopo aver compiuto 18 anni di età o in situazioni specifiche, come stabilito dalla legge dello Stato ricevente.

II. Definizioni

1. Ai fini della presente raccomandazione:

a. “minorenne” si riferisce ad ogni persona di età inferiore a 18 anni;

b. “minorenne non accompagnato” si riferisce a un minorenne che è stato separato da entrambi i genitori e altri membri della sua famiglia ed è privo delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità;

c. “minorenne separato” si riferisce a un minorenne separato da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di lui, per legge o consuetudine, ma non necessariamente da altri parenti. Può includere quindi un minorenne accompagnato da altri membri adulti della sua famiglia;

d. “tutore” si riferisce a una persona nominata o designata per sostenere, assistere e, ove previsto dalla legge, rappresentare minorenni non accompagnati o separati nei procedimenti che li riguardano.

Qualora un'istituzione o un'organizzazione sia nominata o designata come tutore per supportare, assistere e rappresentare legalmente una persona di minore età, dovrebbe designare una persona fisica che svolga i compiti di tutore come stabilito nelle presenti linee guida. Il tutore agisce in modo indipendente per garantire che i diritti, l'interesse superiore e il benessere della persona di minore età siano garantiti. Il tutore funge da collegamento tra il minore e tutte le altre parti interessate che ne sono responsabili. Questa definizione operativa tiene conto del fatto che il termine utilizzato, nonché la funzione e le modalità di nomina del tutore, variano da giurisdizione a giurisdizione;

e. "Autorità di tutela" si riferisce a un'autorità responsabile della gestione della tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio, compresa la gestione dei casi e il supporto. Questa definizione tiene conto del fatto che esistono diversi modi in cui gli Stati definiscono la "tutela" e organizzano l'esecuzione della tutela;

f. "Soluzione sostenibile, basata sui diritti" si riferisce a una soluzione globale, sicura e sostenibile che garantisce che la persona di minore età sia in grado di svilupparsi fino all'età adulta, in un ambiente che soddisfi le sue esigenze e protegga i suoi diritti, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e che non espone il minore a rischio di discriminazione, violenza, persecuzione o qualsiasi altro grave pregiudizio. Tale soluzione implica che venga effettuata un'attenta determinazione dell'interesse superiore e che le opinioni del minore siano prese in considerazione nello sviluppo e nell'attuazione di una soluzione duratura;

g. "Progetti di vita" si riferisce a uno strumento politico integrato, messo a disposizione degli Stati membri per consentire loro di rispondere alle esigenze dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio nonché alle sfide derivanti dalla loro migrazione, come indicato nella Raccomandazione CM / Rec (2007) 9 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui progetti di vita per i minorenni migranti non accompagnati. I progetti di vita si basano su un impegno congiunto di durata determinata tra il minore e le autorità competenti. A seconda dei loro obiettivi specifici, i progetti possono essere attuati nel Paese ospitante, nel Paese di origine o in entrambi.

III. Principi guida per un sistema di tutela efficace

Principio 1 – Protezione dei diritti dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione attraverso la tutela

Gli Stati dovrebbero dotarsi di un sistema efficace di tutela che tenga conto delle esigenze e delle situazioni specifiche dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio al fine di proteggere e promuovere i loro diritti e garantire il loro interesse superiore.

Principio 2 – Strutture e misure di tutela

Gli Stati dovrebbero adottare e attuare adeguati quadri giuridici, politici, regolamentari e/o amministrativi per garantire la tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione.

Principio 3 – Nomina o designazione di tutori senza indebito ritardo

Gli Stati dovrebbero garantire che un minore non accompagnato o separato nel contesto della migrazione abbia un tutore nominato o designato senza indebito ritardo, tenendo conto delle caratteristiche individuali, per fornire sostegno al minore fino alla maggiore età e che l'assistenza

e il sostegno siano disponibili attraverso la tutela o altri mezzi per un periodo transitorio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, secondo quanto ritenuto appropriato in situazioni specifiche.

Principio 4 – Responsabilità giuridiche e compiti dei tutori

Gli Stati dovrebbero adottare misure per consentire ai tutori di informare, assistere, sostenere e, ove previsto dalla legge, rappresentare i minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio in procedimenti che li riguardano, per proteggere i loro diritti e il loro interesse superiore e fungere da collegamento tra il minorenne e le autorità, gli organismi e le persone con responsabilità nei loro confronti. Gli Stati dovrebbero garantire che i tutori godano dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

Principio 5 – Informazioni, accesso alla giustizia e rimedi, compresi meccanismi di reclamo a misura di minorenne

Gli Stati dovrebbero garantire che i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione ricevano informazioni e consigli pertinenti e che abbiano accesso a un meccanismo di reclamo indipendente e ai rimedi per esercitare efficacemente i loro diritti o agire in merito alle violazioni dei loro diritti.

Principio 6 – Misure istituzionali

Gli Stati dovrebbero garantire che ci sia un'autorità competente responsabile della gestione della tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, tenendo conto del modo in cui le responsabilità relative alla tutela sono organizzate negli Stati membri.

Principio 7 – Risorse, reclutamento, qualifiche e formazione

Gli Stati dovrebbero allocare le risorse necessarie per garantire un'efficace tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, assicurando anche che i tutori siano adeguatamente selezionati, affidabili, qualificati e supportati durante tutto il loro mandato.

Principio 8 – Cooperazione e coordinamento a livello nazionale

Gli Stati dovrebbero, conformemente ai loro sistemi nazionali, istituire meccanismi e adottare misure per garantire cooperazione e coordinamento efficaci tra le persone che esercitano la responsabilità nei confronti dei minorenni non accompagnati e separati nell'ambito della migrazione e il tutore e/o l'autorità di tutela.

Principio 9 – Cooperazione internazionale

Gli Stati dovrebbero cooperare senza indugio, in modo costruttivo ed efficace, a livello internazionale sulla più ampia gamma possibile di questioni relative ai minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, anche per rintracciare la famiglia e identificare e attuare soluzioni sostenibili, basate sui diritti, e dovrebbero coinvolgere in modo adeguato la rispettiva autorità di tutela e/o i tutori.

IV. Linee guida di attuazione per un efficace sistema di tutela

Principio 1 – Protezione dei diritti nell’ambito della tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione

Gli Stati dovrebbero dotarsi di un sistema efficace di tutela che tenga conto delle esigenze e delle situazioni specifiche dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto migratorio, al fine di proteggere e promuovere i loro diritti e garantire il loro interesse superiore.

1. Gli obblighi internazionali in materia di diritti umani nei confronti dei minorenni devono essere pienamente rispettati quando si adotta e si attua un sistema di tutela.
2. Ogni minorenne non accompagnato o separato ha diritto a protezione e assistenza speciali fornite dalle autorità e dagli organi competenti e a ricevere il sostegno e l'assistenza di un tutore.
3. Gli Stati dovrebbero garantire che le misure di tutela tengano conto dell’interesse superiore e delle situazioni specifiche dei minorenni, comprese le situazioni di particolare vulnerabilità in cui si trovano al di fuori dei loro Paesi di origine, nonché eventuali fattori di vulnerabilità che richiedono ulteriore protezione e assistenza.
4. Gli Stati dovrebbero garantire l'istituzione di meccanismi efficaci di tutela per mitigare i maggiori rischi di esposizione di questi minorenni a discriminazione, abbandono, violenza sessuale, lavoro forzato, traffico di stupefacenti, sottrazione di minori, matrimonio minorile e altre forme di violenza.
5. Gli Stati dovrebbero assicurare che la tutela contribuisca a garantire che gli sforzi per identificare soluzioni sostenibili e basate sui diritti per questi minorenni siano avviati e attuati senza indugio, compresa la possibilità di ricongiungimento familiare sulla base della determinazione dell'interesse superiore del minorenne.

Principio 2 – Strutture e misure di tutela

Gli Stati dovrebbero adottare e attuare adeguati quadri giuridici, politici, regolamentari e/o amministrativi per garantire la tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione.

1. Gli Stati dovrebbero dotarsi di un efficace sistema di tutela, tenendo conto della natura mutevole dei bisogni e del modo in cui sono organizzate le diverse responsabilità statali relative ai minorenni, in particolare per quanto riguarda il modo in cui i tutori esercitano le loro attività, coordinano le loro azioni e cooperano con altri servizi e parti interessate per garantire il rispetto dei diritti del minorenne.
2. Gli Stati dovrebbero adottare e attuare un quadro giuridico, politico, regolamentare e/o amministrativo globale per la tutela, che comprenda:
 - a. standard, requisiti e qualifiche professionali;
 - b. procedure di selezione, controllo, assunzione e nomina o designazione dei tutori;
 - c. doveri, diritti e responsabilità dei tutori, nonché misure di sostegno e registro dei tutori;

- d. requisiti di formazione;
 - e. procedure per garantire che i minorenni ricevano informazioni e assistenza e che le loro opinioni siano espresse e prese in debita considerazione in tutte le fasi delle procedure pertinenti;
 - f. meccanismi di reclamo individuali disponibili per i minorenni e relative procedure;
 - g. meccanismi di cooperazione e coordinamento interistituzionali e pluridisciplinari e procedure a livello nazionale e internazionale;
 - h. obblighi di riservatezza e protezione dei dati, se del caso;
 - i. monitoraggio, supervisione e controllo dei tutori da parte dell'autorità di tutela;
 - j. monitoraggio delle misure di tutela nei confronti dei minorenni, compreso il monitoraggio da parte di un'autorità indipendente.
3. Le circostanze e le procedure relative alla nomina o alla designazione e alla sostituzione di un tutore, nonché la cessazione della tutela, dovrebbero essere prescritte dalla legge, tenendo conto del diritto del minorenni di essere ascoltato, del suo interesse superiore, della necessità di stabilità e continuità e, se del caso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale.
4. Gli Stati dovrebbero garantire il monitoraggio del sistema di tutela periodicamente, anche attraverso consultazioni con i minorenni.

Principio 3 – Nomina o designazione di tutori senza indebito ritardo

Gli Stati dovrebbero garantire che un minorenni non accompagnato o separato abbia un tutore nominato o designato senza indebito ritardo, tenendo conto delle caratteristiche individuali, che fornisca sostegno al minorenni fino alla maggiore età e che l'assistenza e il sostegno siano disponibili attraverso la tutela o altri mezzi per un periodo transitorio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, secondo quanto ritenuto appropriato in situazioni specifiche.

1. Ogni minorenni non accompagnato o separato dovrebbe avere un tutore, indipendentemente dal suo status migratorio.
2. Gli Stati dovrebbero garantire che un tutore sia nominato o designato, a seguito di nomina o designazione da parte di un altro organo competente (ad esempio un tribunale) senza indebito ritardo, quando un minorenni migrante viene segnalato o identificato come non accompagnato o separato.
3. In casi eccezionali che comportano un ritardo nella designazione o nella nomina di un tutore, lo Stato dovrebbe garantire che non vi siano vuoti nell'eventuale esercizio dei diritti o nella protezione effettiva del minorenni non accompagnato o separato nel contesto della migrazione.
4. In caso di incertezza sul fatto che una persona sia minorenni e anche dopo l'espletamento delle procedure nazionali di accertamento dell'età, gli Stati dovrebbero assicurargli un tutore o la garanzia del rispetto dei suoi diritti da parte di un'autorità competente.
5. Ogni minorenni non accompagnato o separato nel contesto della migrazione dovrebbe essere informato e le sue opinioni dovrebbero essere prese in considerazione nel processo di nomina o

designazione dei tutori, tenendo conto delle situazioni individuali, ad esempio età, maturità, capacità evolutive e necessità di interpretazione e mediazione culturale adeguate.

6. Ogni minorenni migrante non accompagnato o separato dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di richiedere un cambio di tutore o, qualora un'organizzazione sia nominata o designata come tutore, della persona che ne svolge le funzioni.

7. L'incarico di un tutore dovrebbe durare fino a quando viene trasferita la tutela, viene assicurata la responsabilità genitoriale o fino a quando il ragazzo raggiunge la maggiore età.

8. I principi e le misure dovrebbero inoltre essere applicabili, se del caso, ai ragazzi che necessitano di assistenza e sostegno continui attraverso la tutela o altri mezzi per un periodo transitorio dopo il compimento del diciottesimo anno di età o in situazioni specifiche, conformemente alla legge dello Stato ospitante.

Principio 4 – Responsabilità giuridiche e compiti dei tutori

Gli Stati dovrebbero adottare misure per consentire ai tutori di informare, assistere, sostenere e, ove previsto dalla legge, rappresentare i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione nei procedimenti che li riguardano, salvaguardare i loro diritti e il loro interesse superiore, e fungere da collegamento tra i minorenni, le autorità, gli organismi e le persone che hanno responsabilità nei loro confronti. Gli Stati dovrebbero garantire che i tutori godano dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

1. Le misure in atto dovrebbero autorizzare e consentire ai tutori di informare, assistere e sostenere i minorenni migranti non accompagnati o separati e, ove necessario e previsto dalla legge, di integrare la loro limitata capacità giuridica nelle procedure e nelle decisioni che li riguardano. Più in particolare, il ruolo del tutore dovrebbe includere:

- a. assicurare che i minorenni siano informati e comprendano i loro diritti;
- b. informare il sistema di protezione dell'infanzia competente nei casi in cui i minorenni siano vittime di violenza, abuso, negligenza o sfruttamento e richiedere e/o assicurare che il minorenni benefici di protezione e presa in carico adeguate;
- c. salvaguardare il benessere e lo sviluppo dei minorenni, in particolare ascoltandoli e prendendo in considerazione le loro opinioni, favorendo il loro accesso a una presa in carico adeguata, all'alloggio, all'assistenza sanitaria, a istruzione e formazione professionale e a qualsiasi altro servizio di supporto professionale pertinente;
- d. guidare i minorenni nella transizione verso l'età adulta, anche attraverso progetti di vita individualizzati;
- e. preparare i minorenni/garantire che i minorenni abbiano accesso e abbiano l'opportunità di partecipare a procedure e processi decisionali riguardanti il loro status e l'esercizio dei loro diritti, comprese le procedure relative alla loro identità, età e soluzioni sostenibili e basate sui diritti, e che sia fornito loro supporto nella partecipazione ai procedimenti che li riguardano;
- f. integrare la limitata capacità giuridica dei minorenni;

- g. supportare i minorenni nell'accesso alla rappresentanza e, se necessario, alla consulenza legale, nei procedimenti amministrativi e giudiziari;
 - h. segnalare casi di minori scomparsi;
 - i. collaborare con le autorità competenti per garantire l'interesse superiore del minore, ad es. nei procedimenti di identificazione e accertamento dell'età e di rintraccio familiare;
 - j. amministrare beni per conto del minore;
 - k. valutare se vi siano motivi per fornire ulteriori misure di protezione al minore, compresa l'estensione della durata di tali misure, ed informare l'autorità di tutela a tale riguardo.
2. Il tutore dovrebbe essere autorizzato a intraprendere azioni volte a salvaguardare l'interesse superiore del minore, in particolare a:
- a. valutare l'interesse superiore del minore in tutte le azioni che lo riguardano;
 - b. avviare, quando richiesto dalla legge, la procedura per la nomina di un avvocato/rappresentante legale del minore, al fine di rappresentare il minore in procedimenti giudiziari pertinenti, se ciò non rientra nei doveri di un'altra autorità;
 - c. contestare le decisioni delle autorità in caso di inadempimento del loro obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore.
3. Il tutore dovrebbe fornire assistenza, in particolare, nell'individuazione e attuazione di misure riguardanti: la valutazione delle vulnerabilità di ciascun minore, compresa una valutazione dei rischi e delle esigenze di protezione su base regolare, la valutazione dell'interesse superiore, l'accertamento dell'età e le procedure di tutela. Il tutore dovrebbe fornire assistenza, ove previsto dalla legge, nelle procedure di rintraccio familiare, nel rintracciare i minorenni scomparsi, nelle procedure di immigrazione o di asilo e nei procedimenti amministrativi o giudiziari.
4. Il tutore ha degli obblighi nei confronti del minore e le misure in atto dovrebbero creare un ambiente favorevole allo sviluppo di un rapporto di fiducia tra il tutore e il minore. Le politiche e le procedure in atto dovrebbero garantire la regolarità dei contatti personali e delle visite e stabilire eventuali regole di riservatezza applicabili alle comunicazioni tra loro per la durata del mandato del tutore e successivamente. Qualsiasi divulgazione di informazioni riguardanti il minore da parte del tutore dovrebbe richiedere il consenso preventivo del minore, a meno che la divulgazione non sia necessaria nell'interesse superiore del minore.
5. Il tutore dovrebbe fungere da collegamento tra il minore e le autorità, le agenzie e le persone interessate. Le misure in atto dovrebbero consentire al tutore di cooperare e coordinarsi con altre parti interessate, se del caso, su questioni riguardanti il minore, in particolare con chi presta assistenza al minore, i rappresentanti legali del minore, i professionisti dell'istruzione, gli assistenti sociali e i servizi sociali, gli operatori sanitari, i direttori dei centri di accoglienza, la polizia, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, le autorità competenti per la migrazione, i servizi di sostegno alle vittime e i servizi pubblici. Allo stesso modo, le misure in atto dovrebbero obbligare le parti interessate a informare il tutore e il minore delle procedure e delle decisioni pertinenti e a garantire la cooperazione e il coordinamento con il tutore, se del caso, su questioni riguardanti il minore.

6. Gli Stati dovrebbero garantire che tutti i tutori godano dell'indipendenza e dell'imparzialità appropriate al loro ruolo, per garantire la libertà da indebite influenze o interferenze, e che siano responsabili. In particolare, i tutori non dovrebbero esercitare alcuna altra responsabilità che possa portare a conflitti di interesse reali o potenziali nell'ambito del loro sostegno, assistenza e rappresentazione del minore.

Principio 5 – Informazioni, accesso alla giustizia e rimedi, compresi meccanismi di reclamo a misura di minore

Gli Stati dovrebbero garantire che i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione ricevano informazioni e consigli pertinenti e che abbiano accesso a un meccanismo di reclamo indipendente e ai rimedi per esercitare efficacemente i loro diritti o agire in caso di violazione dei loro diritti.

1. Gli Stati dovrebbero garantire che ai minorenni vengano fornite informazioni e consigli pertinenti sui loro diritti e sulle procedure che li riguardano, incluse le questioni rilevanti per la comprensione della loro situazione, sul campo di applicazione delle misure di tutela, sul ruolo e sui doveri del tutore e dell'autorità di tutela, sulle procedure e sui meccanismi di reclamo, sulla possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari o alternative al di fuori dei tribunali e sulle decisioni o sentenze che li riguardano.

2. Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti a ciascun minore in una lingua che capisce o dovrebbe ragionevolmente comprendere, in modo adatto a un minore, e la comprensione da parte del minore delle informazioni fornite dovrebbe essere verificata dal tutore. La comunicazione di informazioni al tutore non dovrebbe sostituire la trasmissione delle informazioni al minore.

3. Gli Stati dovrebbero garantire l'istituzione di meccanismi efficaci che consentano ai minorenni di accedere a un meccanismo di reclamo indipendente ed efficace in relazione al loro tutore, alle misure di tutela e/o all'autorità di tutela. Tali meccanismi dovrebbero, tra l'altro, essere facilmente accessibili, adatti ai minorenni e trasparenti e dovrebbero essere accompagnati da garanzie adeguate per assicurare la protezione della riservatezza delle informazioni. L'avvio di una procedura di reclamo non dovrebbe comportare uno svantaggio per il minore.

4. Gli Stati dovrebbero incoraggiare l'uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione, a condizione che queste soluzioni siano le migliori per l'interesse superiore del minore, sebbene non debbano essere usate come ostacolo all'accesso del minore alla giustizia.

5. Gli Stati dovrebbero garantire che ogni minore abbia accesso a un rimedio effettivo dinanzi a un'autorità o a un organo competente per contestare la decisione del meccanismo di reclamo nei casi in cui il reclamo non sia effettuato nel quadro di un meccanismo giudiziario. L'autorità competente dovrebbe essere imparziale e indipendente, conformemente alle norme e alle garanzie stabilite nella Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nelle linee guida del Comitato dei Ministri sulla giustizia a misura di minore (2010). Un rimedio efficace implica che il minore abbia accesso alla rappresentanza e, ove necessario, a un consulente legale, nonché ai servizi di interpretazione ogniqualvolta sia necessario. Il procedimento dovrebbe essere a misura di minore e accessibile e dovrebbe essere applicato il principio di urgenza per garantire la giustizia in modo tempestivo e gratuito. La decisione dovrebbe essere spiegata con modalità consone al minore, tenendo conto della sua età e della sua maturità.

Principio 6 – Misure istituzionali

Gli Stati dovrebbero garantire che vi sia un'autorità competente a gestire la tutela dei minorenni non accompagnati e separati nell'ambito della migrazione, tenendo conto del modo in cui le responsabilità della tutela sono organizzate negli Stati membri.

1. Gli Stati dovrebbero assicurare che un'autorità competente sia responsabile della gestione del sistema di tutela, vale a dire il reclutamento, il monitoraggio e la formazione dei tutori, di garantire che adeguate politiche di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza siano integrate nel sistema di tutela, e di supervisionare i tutori. Gli Stati dovrebbero stabilire, per tale autorità, chiari criteri di ammissibilità, al fine di prevenire qualsiasi conflitto di interessi con quelli del minorenne.
2. L'autorità competente dovrebbe essere responsabile della definizione delle procedure pertinenti e di misure o servizi di supporto per tutori e minorenni, comprendenti:
 - a. supporto amministrativo iniziale e continuo, misure o servizi di consulenza e assistenza, nonché formazione e sviluppo, per consentire ai tutori di soddisfare e mantenere gli standard professionali richiesti e migliorare le loro conoscenze e abilità in relazione ai loro compiti;
 - b. elaborazione di standard di condotta per i tutori per le procedure operative;
 - c. meccanismi di comunicazione, collegamento in rete e auto-aiuto tra i tutori;
 - d. procedure e processi armonizzati per i tutori per la segnalazione e la registrazione di casi di minorenni scomparsi o vittime di violenza, abuso, tratta o sfruttamento;
 - e. materiale informativo a misura di minorenne per minorenni migranti non accompagnati o separati, comprendente, tra l'altro, informazioni su: funzioni, diritti e doveri dei tutori; accessibilità del tutore; principi relativi alla riservatezza della comunicazione; meccanismi individuali di reclamo a disposizione del minorenne, concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; misure di assistenza e di protezione e fornitori di servizi esistenti; ruolo e doveri delle altre parti interessate; e procedure penali, amministrative e civili pertinenti.
3. Gli Stati dovrebbero adottare misure per garantire che i tutori siano responsabili di un numero gestibile di casi che consentano loro di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della relativa complessità e della necessità del minorenne di avere accesso regolare all'attenzione individuale del tutore e a un adeguato supporto personalizzato.
4. Gli Stati dovrebbero garantire che vengano effettuati controlli, supervisioni e monitoraggio regolari relativamente all'esercizio delle funzioni e dei doveri dei tutori e all'espletamento delle funzioni da parte dell'autorità competente, anche attraverso la partecipazione e il feedback dei minorenni.
5. Le misure in atto dovrebbero garantire che l'autorità competente abbia la necessaria indipendenza operativa dalla gestione di altre responsabilità nei confronti del minorenne.

6. L'autorità competente dovrebbe essere responsabile della conservazione di un fascicolo individuale per ogni bambino a suo carico. Tale fascicolo dovrebbe includere informazioni relative alla tutela per il periodo di tutela.

7. Gli Stati dovrebbero garantire che i requisiti e le misure di conservazione dei registri consentano loro di fornire, ove necessario, prove di eventuali procedimenti e procedure di reclamo pertinenti e che la riservatezza di tali registri sia in linea con le norme internazionali sulla protezione dei dati.

Principio 7 – Risorse, reclutamento, qualifiche e formazione

Gli Stati dovrebbero allocare risorse adeguate per garantire un'efficace tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, garantendo anche che i tutori siano adeguatamente selezionati, qualificati e supportati durante tutto il loro mandato.

1. Gli Stati dovrebbero raccogliere dati su base regolare, al fine di identificare il numero di minorenni, i bisogni e le risorse assegnate per la tutela dei minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione e prevedere una revisione periodica delle misure di tutela per garantire che rispondano alle esigenze mutevoli, anche in situazioni di emergenza.

2. Gli Stati dovrebbero garantire che l'autorità di tutela disponga di risorse finanziarie, umane e tecniche sostenibili e adeguate.

3. Gli Stati dovrebbero stabilire procedure per garantire che il personale dell'autorità di tutela competente mantenga alti standard professionali, compresi gli standard in materia di riservatezza, sia di alta integrità e sia in possesso di competenze appropriate.

4. Gli Stati dovrebbero adottare misure per garantire che i tutori abbiano qualifiche necessarie e competenze pertinenti in materia di sviluppo del minorenne, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, benessere minorile, sistema di protezione e servizi disponibili, al fine di tener conto delle esigenze specifiche e culturali dei minorenni a loro affidati.

5. Gli Stati dovrebbero adottare misure per garantire che i tutori e l'autorità di tutela ricevano un sostegno adeguato, per svolgere efficacemente le loro funzioni, che dovrebbe includere istruzione e formazione iniziali e permanenti.

Principio 8 – Cooperazione e coordinamento a livello nazionale

Gli Stati dovrebbero, in conformità con i loro sistemi nazionali, istituire meccanismi e adottare misure per garantire cooperazione e coordinamento efficaci tra le persone che esercitano responsabilità nei confronti dei minorenni migranti non accompagnati e separati e il tutore e/o l'autorità di tutela.

1. Gli Stati dovrebbero definire i ruoli, i compiti e le responsabilità del tutore e dell'autorità di tutela in relazione ad altre autorità competenti e parti interessate con riferimento ai minorenni migranti non accompagnati e separati, in particolare per quanto concerne altre autorità nazionali e locali, servizi di assistenza sociale, servizi e organizzazioni giovanili, al fine di garantire affidabilità e trasparenza.

2. Gli Stati dovrebbero dotarsi di un meccanismo operativo di coordinamento che includa l'autorità di tutela, in modo che le politiche in atto garantiscano il costante benessere dei minorenni migranti non accompagnati e separati, il loro interesse superiore e in modo che la ricerca e l'attuazione

di soluzioni sostenibili, basate sui diritti, rimangono considerazioni primarie in tutte le questioni che li riguardano e che i professionisti pertinenti cooperino e coordinino le loro azioni.

3. Gli Stati dovrebbero sviluppare protocolli, accordi, procedure operative standard e meccanismi di riferimento per migliorare la cooperazione e il coordinamento su base regolare tra i tutori, l'autorità di tutela e tutte le altre parti interessate per proteggere i minorenni migranti non accompagnati e separati dal momento dell'identificazione fino all'attuazione di una soluzione sostenibile e basata sui diritti, incluso il trattamento individualizzato dei casi.

4. Gli Stati dovrebbero assicurare che i meccanismi di riferimento esaminino il ruolo del tutore e dell'autorità di tutela nei casi di scomparsa di un minorenne migrante non accompagnato o separato e in situazioni in cui il minorenne è vittima o è a rischio di diventare vittima di violenza, abuso, traffico o sfruttamento.

5. Dovrebbero essere istituiti processi e canali per la cooperazione e il coordinamento al fine di garantire il rispetto della riservatezza, anche per quanto riguarda la condivisione delle informazioni con il minorenne e tra il minorenne, il tutore e le altre parti interessate, nell'interesse superiore del minorenne come considerazione primaria e tenendo conto delle norme internazionali di protezione dei dati.

6. Gli Stati dovrebbero facilitare cooperazione e coordinamento efficaci tra i tutori e altre parti interessate fornendo formazione e strumenti pluri-istituzionali e multidisciplinari su base regolare.

7. Gli Stati dovrebbero garantire il monitoraggio e la valutazione continui della cooperazione e del coordinamento, con la partecipazione delle parti interessate.

Principio 9 – Cooperazione internazionale

Gli Stati dovrebbero fornire, in modo rapido, costruttivo ed efficace, la più ampia gamma di cooperazione internazionale in relazione ai minorenni non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, allo scopo, tra l'altro, di rintracciare la famiglia e di individuare e attuare soluzioni sostenibili, basate sui diritti, nonché di coinvolgere in modo adeguato la loro autorità di tutela e/o i tutori.

1. Gli Stati dovrebbero adottare misure per definire, se del caso, il ruolo e le responsabilità del tutore e dell'autorità di tutela nel contesto della cooperazione internazionale allo scopo, tra l'altro, di rintracciare la famiglia e valutare le circostanze familiari, il trasferimento di cure e di responsabilità di custodia, creando una soluzione sostenibile e basata sui diritti, prevenendo la tratta e le sparizioni di minorenni e ricercando i minorenni scomparsi.

2. Gli Stati dovrebbero disporre di una base giuridica per fornire cooperazione internazionale in relazione ai minorenni migranti non accompagnati e separati, sia di propria iniziativa che su richiesta.

3. Gli Stati dovrebbero disporre di canali o meccanismi chiari per la trasmissione e l'esecuzione di richieste di informazioni o altri tipi di assistenza nei confronti dei minorenni migranti non accompagnati e separati, e processi chiari ed efficaci per la definizione delle priorità e l'esecuzione tempestiva delle richieste, e per proteggere le informazioni inviate e ricevute in linea con gli obblighi in materia di privacy e protezione dei dati, che tengano pienamente conto dell'interesse superiore del minorenne e coinvolgano, se necessario, il tutore e/o l'autorità giudiziaria e/o di tutela.

4. Al fine di garantire i diritti del minorenne, il suo benessere e il suo interesse superiore nei casi in cui la sua situazione riguardi più di uno Stato o quando il minore si trasferisce in un altro Stato, gli

Stati dovrebbero cooperare attraverso i mezzi più efficaci, anche negoziando o concludendo specifici accordi o intese ove necessario, per consentire una cooperazione tempestiva tra tutori e istituti di tutela con i loro omologhi stranieri.

5. Gli Stati dovrebbero cooperare e promuovere lo scambio regolare di conoscenze, esperienze e buone pratiche in materia di tutela dei minorenni migranti non accompagnati e separati.